A.R.I.C.A.

REGOLAMENTO PER EROGAZIONI LIBERALI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIMBORSI SPESE

Approvato dall'Assemblea, il 22/12/2015

Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque
www.consorzioarica.it info@consorzioarica.it protocollo@pec.consorzioarica.it

A.RI.C.A.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce l'ambito, i limiti e le modalità per l'erogazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e ogni altro provvedimento di concessione di vantaggio economico, oltre alle spese di rappresentanza e ai rimborsi spese da parte del Consorzio ARICA, determinandone i contenuti e le modalità a cui dovrà attenersi, in attuazione ai principi del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 2 – Erogazioni liberali

1. Per erogazioni liberali si intendono i contributi, le sovvenzioni, i sussidi e ogni altro provvedimento di concessione di vantaggio economico.
2. Le erogazioni liberali consistono nell'erogazione di denaro o di beni a titolo gratuito (anche sotto forma di omaggi) in assenza di una specificata controprestazione e non aventi finalità promozionali.
3. La competenza sulle erogazioni liberali, qualsiasi sia il loro importo o valore, è esclusiva del Comitato Direttivo che decide con specifiche deliberazioni motivate.
4. Gli interventi dovranno avere almeno una delle seguenti caratteristiche:
   - essere finalizzati ad iniziative aventi riflessi, diretti e/o indiretti al territorio di riferimento dei gestori consorziati e dei comuni extra-territoriali ma interessati dal passaggio del collettore o dal punto di scarico.
   - riguardare interessi ambientali, protezione civile, tutela del territorio, salute e/o essere educativi-formativi su tematiche ambientali.
5. Sono escluse dai benefici di cui sopra:
   - le imprese aventi qualsiasi forma giuridica;
   - gli enti e le organizzazioni che non siano formalmente costituiti;
   - gli enti e le organizzazioni dai cui statuti, in vigore al momento della richiesta, non si evinca l'effettiva assenza di finalità di lucro;
   - partiti e movimenti politici.
6. Gli interventi a favore di enti pubblici o loro articolazioni non debbono, di norma, costituire forme di supplenza o di surrogazione dei medesimi nella attuazione dei normali compiti istituzionali di ordinaria amministrazione.
7. ARICA prende in esame solo le richieste delle quali sia possibile individuare il contenuto, i soggetti coinvolti, gli obiettivi che si intendono raggiungere e la data di realizzazione dell'iniziativa.
8. Nella domanda dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:
   - denominazione completa, sede e codice fiscale dell'ente, generalità, qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda con dichiarazione di essere a ciò autorizzato;
   - tipo di intervento e obiettivo perseguito;
   - costo complessivo del progetto o dell'intervento;
   - dichiarazione che il contributo economico richiesto non è finalizzato a sostenere attività che configura esercizio di impresa commerciale, secondo la definizione fissata dal vigente Testo Unico delle imposte sui redditi, e che pertanto sul contributo che sarà liquidato non deve essere applicata la ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, e successive modificazioni.
9. Nella valutazione delle domande di contributo si tiene conto:
   - della rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
   - della qualità dell'iniziativa o del progetto e della sua idoneità a conseguire in modo efficace gli obiettivi dichiarati;
   - della completezza della documentazione fornita;
   - della ricaduta dell'iniziativa in relazione alle finalità di cui al presente art. 2.
10. L'importo riguardante le erogazioni liberali non può superare il 100% del costo complessivo del progetto o dell'intervento.

A.RI.C.A.

Articolo 3 – Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono spese per erogazioni a titolo gratuito, ovvero senza una controprestazione, di beni o servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni.
2. Il presidente ha potere di effettuare o autorizzare spese di rappresentanza nel rispetto dei limiti di importo unitario sino a 50,00 euro e comunque per un importo complessivo stabilito dall'Assemblea nel bilancio di previsione e con l'obbligo di indicare i soggetti beneficiari.

Articolo 4 – Rimborsi spese

1. Il presente articolo regolamenta l'uso dei mezzi di trasporto, la limitazione, la rendicontazione, l'approvazione e il rimborso delle spese in caso di spostamenti effettuati dai dipendenti o dall'organo amministrativo per conto o nell'interesse di ARICA.
2. Per missioni degli amministratori/dipendenti si intende la prestazione di attività per conto o nell'interesse di ARICA svolta presso luogo diverso dalla loro resistenza o domicilio professionale che abbia durata tale da non comportare pernottamenti.
3. Per trasferta degli amministratori/dipendenti si intende la prestazione di attività per conto o nell'interesse di ARICA svolta presso luogo diverso dalla loro residenza o domicilio professionale che abbia durata tale da comportare pernottamenti.
4. Fatte salve eventuali norme di legge e/o contrattuali che dovessero intervenire anche successivamente, agli amministratori/dipendenti in missione o trasferta spetta l'impiego dei mezzi di trasporto e il rimborso delle spese nei limiti dati nella tabella seguente:

Spese di vitto:	massimo Euro 40,00/pasto
Spese di pernottamento:	massimo Euro 200,00/notte
Uso di mezzi pubblici terrestri:	biglietto di IIª classe
Uso di mezzi aeromobili di linea:	biglietto di classe economica
Parcheggi, pedaggi autostradali e simili:	secondo necessità

5. È prevista la possibilità di deroga ai limiti di rimborso delle spese dati nella tabella precedente, a fronte di comprovate situazioni di massima urgenza o di impossibilità all'uso dei mezzi delle classi elencate.
6. Fatto salvo il rispetto dei limiti dati al precedente punto, le missioni o le trasferte sono, di norma, preventivamente autorizzate dal presidente.
7. Fatto salvo il rispetto di norme di legge o di CCNL, agli amministratori/dipendenti che impieghino autoveicoli non aziendali per attività svolte per conto o nell'interesse di ARICA spetta un rimborso delle spese di trasporto a tariffa chilometrica ACI per l'effettivo autoveicolo impiegato fino ad un massimo pari ad una berlina di cilindrata di 2000 cc.
8. Gli amministratori/dipendenti rendicontano all'ufficio amministrazione le spese sostenute su base mensile per conto o nell'interesse di ARICA utilizzando strumenti cartacei idonei a evidenziare dettagliatamente le voci di spesa che alimentano le richieste di rimborso presentate ed allegando la necessaria documentazione giustificativa.

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. L'eventuale reiterazione di erogazioni nei confronti di uno stesso destinatario, non può in nessun caso costituire in capo al medesimo diritti di sorta circa un'ulteriore concessione di contributi negli esercizi successivi.
2. ARICA ha facoltà di effettuare controlli e verifiche in merito all'impiego dei fondi erogati ed utilizzati rispetto alle richieste inoltrate e può derogare a quanto prescritto dal presente regolamento per situazioni di natura eccezionale.
3. Le determinazioni, positive o negative, sulle richieste di erogazione sono di norma comunicate agli interessati entro 30 giorni dalla loro adozione indicando le modalità di accredito nel c/c acceso a norme del richiedente o di suo rappresentante, salvo eventuali deroghe.
4. I progetti e le iniziative finanziate devono essere di norma realizzate entro 12 mesi dalla comunicazione di erogazione, salvo diverso termine indicato nella medesima. Su preventiva e motivata richiesta del soggetto beneficiario, ARICA può concedere la proroga di detto termine.

A.R.I.C.A.

5. I contributi deliberati non possono essere erogati nei casi in cui:
   – non venga presentata la documentazione prescritta;
   – sia stato sostanzialmente modificato il progetto ammesso al finanziamento, senza un preventivo assenso di ARICA.
6. Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti, ARICA opera nel rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
7. Il presente regolamento è reso pubblico mediante consegna o invio a chiunque ne faccia richiesta e con la pubblicazione sul sito istituzionale.